

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIO CLEMENTE MASTELLA

**La seduta comincia alle 9,30.**

GIOVANNI BIANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 luglio 2002.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armani, Bonaiuti, Brancher, Delfino, Fini, Martino, Marzano, Mattarella, Micciché, Molgora, Pescante, Piscitello, Selva, Soro, Tarditi, Tassone, Valpiana, Viespoli, Violante e Zanettin sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

*(Trasferimento del personale degli istituti scolastici presso gli enti locali alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - nn. 3-00785 e 3-01248)*

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Peretti n. 3-00785 e Bellini n. 3-01248, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Caldoro, ha facoltà di rispondere.

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, si risponde congiuntamente, su delega della Presidenza del Consiglio, alle interrogazioni parlamentari dell'onorevole Peretti e dell'onorevole Bellini, riguardanti il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e dipendente dagli enti locali.

L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola dipendente dagli enti locali, prevedendo la possibilità di opzione per l'ente di appartenenza solo per il personale con qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli dell'amministrazione. Per tale motivo è stata consentita l'opzione solo al personale degli enti locali in possesso di qualifiche e profili non corrispondenti a quelli del personale statale.

La disciplina delle modalità del predetto trasferimento è stata demandata ad un successivo decreto del ministro della

pubblica istruzione emanato di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.

In attuazione di tale previsione legislativa, il decreto ministeriale del 23 luglio 1999 ha disposto che con eguale successivo decreto, previa contrattazione collettiva, debbano essere stabiliti i criteri per l'inquadramento del personale interessato nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi a quello del comparto medesimo.

Con decreto del ministro dell'interno del 16 ottobre 1999, è stata inoltre disciplinata, secondo le indicazioni legislative, la riduzione, dall'anno 2000, dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio di detto personale allo Stato e, contestualmente, è stato previsto il trasferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei fondi in misura pari agli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale transitato.

In base alla normativa su richiamata, in data 20 luglio 2000, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e degli enti locali hanno sottoscritto il previsto accordo collettivo, poi recepito nel decreto ministeriale 5 aprile 2001.

Occorre a tale ultimo riguardo osservare preliminarmente che gli ordinamenti professionali contrattualmente definiti in ciascuno dei comparti interessati presentano profonde diversità strutturali; a titolo esemplificativo, si richiamano le differenti modalità di progressione economica la quale nel comparto scuola procede automaticamente per gradoni economici in base all'anzianità di servizio, mentre nel comparto enti locali si realizza attraverso l'attribuzione di successive posizioni economiche a seguito di meccanismi comunque selettivi.

È il caso di sottolineare, inoltre, che la legge n. 124 del 1999 per il trasferimento del personale in questione non ha previsto apposito finanziamento, dovendo pertanto esso avvenire senza aggravio di costi per il bilancio dello Stato e degli enti locali.

Più precisamente il dipendente transitato dagli enti locali nel comparto scuola

ha mantenuto il trattamento economico fondamentale ed è stato collocato nello scaglione retributivo di importo pari o immediatamente inferiore alla retribuzione annua in godimento al 31 dicembre 1999, come contrattualmente determinato. L'eventuale differenza retributiva viene conservata *ad personam* e temporizzata ai fini della collocazione nel successivo scaglione.

Il personale in parola, pertanto, non ha avuto alcuna penalizzazione economica ed inoltre, per quanto riguarda lo stato giuridico, è stata comunque garantita la corrispondenza delle funzioni svolte in relazione alla retribuzione, tenendo conto delle differenze esistenti nei diversi sistemi contrattuali.

Il compenso incentivante precedentemente percepito dagli interessati non è stato riconosciuto come compenso continuativo; infatti, gli enti locali, in applicazione del decreto ministeriale n. 16 del 1999, punto 3 dell'allegato, non hanno certificato, nella retribuzione accessoria del personale trasferito, il cosiddetto compenso incentivante in quanto non rientrante tra le indennità spettanti per funzioni assegnate in modo continuativo per l'intero anno scolastico o parte prevalente. Conseguentemente, l'eventuale erogazione di tale compenso da parte di questo ministero comporterebbe un aggravio non previsto.

Peraltro, è stato ovviamente riconosciuto al citato personale, transitato nei ruoli dello Stato, il diritto a percepire i compensi accessori riconosciuti al personale della scuola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Anna Maria Leone ha facoltà di replicare per l'interrogazione Peretti n. 3-00785, di cui è cofirmataria.

**ANNA MARIA LEONE.** Signor Presidente, rappresentante del Governo, mi rendo conto che il problema è complesso. Mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo, sperando che la questione venga affrontata perché non è giusto che alcuni lavoratori non abbiano il giusto riconoscimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellini ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01248.

GIOVANNI BELLINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, la risposta che ci ha fornito è entrata nel merito dell'interrogazione, ma sono insoddisfatto, anzi sorpreso perché non tiene conto di alcuni episodi che si sono verificati in questi ultimi mesi. La questione dei lavoratori e delle lavoratrici, del personale scolastico degli enti locali, transitato nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione si è ormai aperta in molti tribunali d'Italia. Sono stati presentati oltre cinquantamila ricorsi, singoli e collettivi, su 80 mila casi di trasferimento che riguardano prevalentemente il terzo ed il quarto livello; con i suddetti sono stati reclamati il riconoscimento dell'anzianità conseguita per il lavoro svolto negli enti locali ed, in altri casi (mi riferisco al quarto livello), il passaggio nel ruolo del personale statale, con il riconoscimento delle mansioni e di un livello adeguato.

È una situazione che non potrà rimanere nel modo in cui è stata definita anche dal suo intervento, perché richiede, con la consapevolezza del Governo, un intervento legislativo che ritorni sulle disposizioni del decreto attuativo del 2001, rivedendo le modalità di inquadramento. Credo non sia possibile passare sotto silenzio questo fatto, che attiene anche al buon andamento della scuola italiana, perché tocca un problema di fondo, vale a dire quello dei diritti acquisiti.

Il periodo di anzianità maturato da 80 mila lavoratori e lavoratrici (ne hanno il diritto) non è stato riconosciuto dalla previsione di un inquadramento che non risponde assolutamente al criterio del mantenimento dei diritti acquisiti.

Per tali motivi, credo sia doveroso che il Governo, anche in vista del rinnovo contrattuale e degli importanti progetti e programmi che il ministro Moratti ha presentato in questi mesi, avvii una nuova trattativa per risolvere il caso del riconoscimento dell'indennità e dell'inquadramento di questi lavoratori.

***(Normativa sulla sorveglianza degli studenti durante le ore scolastiche in occasione di sciopero generale degli insegnanti - n. 3-00902)***

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Caldoro, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Gianni Mancuso n. 3-00902 (*vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 2*).

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è disciplinato dalla legge n. 146 del 12 giugno del 1990, successivamente modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile del 2000 che indica le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti della persona costituzionalmente tutelati tra i quali quello all'istruzione.

Per quanto concerne il settore istruzione la legge stessa individua come indispensabili le prestazioni riguardanti l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Le regole applicative della suddetta legge hanno natura pattizia e sono contenute quindi nei contratti collettivi nazionali. Per quanto riguarda il comparto scuola, esse trovano attualmente fondamento nell'allegato al contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 siglato nel maggio del 1999.

L'articolo 2 del contratto in parola, nell'elencare preliminarmente le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, quali le attività dirette strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami, la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, la vigilanza sugli impianti, il pagamento degli stipendi ed altro, stabilisce che in occasione di ogni sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, i di-

rigenti scolastici invitano, in forma scritta, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, i capi di istituto valutano l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicano le modalità di funzionamento e la sospensione del servizio alle famiglie.

Le norme pattizie rimettono dunque alla volontarietà del personale la comunicazione anticipata di adesione allo sciopero che spesso viene disattesa. Il dirigente scolastico, non disponendo di dati certi sulla presenza o meno del personale nel giorno dello sciopero, non può che fornire comunicazioni generiche relativamente a possibili irregolarità del servizio oppure, dinanzi a situazioni di carenza o assenza di idonee misure di vigilanza e quindi di rischio anche grave per la salute e la sicurezza degli allievi, non può che sospendere il servizio stesso.

Per i motivi riguardanti la volontarietà della dichiarazione anticipata di adesione allo sciopero, risulta complesso, se non impossibile, adattare alle esigenze dell'utenza l'orario giornaliero delle lezioni dei docenti che effettivamente non partecipano all'astensione dal lavoro.

Riguardo al caso segnalato dall'onorevole Gianni Mancuso, il dirigente scolastico del liceo classico Carlo Alberto di Novara, in data 4 aprile 2002, in ottemperanza alla citata normativa, aveva informato le famiglie degli studenti circa la possibilità di non poter garantire il normale svolgimento delle attività didattiche.

Il giorno 16 aprile del 2002 il dirigente, che era in servizio regolarmente, ha verificato la presenza di docenti non in sciopero e si è assicurato che venisse esercitata la vigilanza sugli allievi presenti, i cui nominativi sono stati regolarmente registrati nel registro delle presenze. In alcune classi risultavano presenti alcuni alunni ed alunne, mentre in altre, quali quella cui appartiene l'alunno Paolo Zarino, è stata registrata una loro totale assenza.

Non è stato vietato quindi ad alcun alunno, in nessuna occasione, l'accesso al

liceo; si precisa inoltre che il capo di istituto, appena venuto a conoscenza della posizione assunta dallo studente, ha subito avuto un colloquio con il medesimo allievo, il quale ha dichiarato che lo scopo del suo atteggiamento era quello di sollecitare un chiarimento sul conflitto fra l'esercizio del diritto di sciopero e la garanzia del diritto all'istruzione. Il dirigente scolastico ha quindi assunto l'impegno di far conoscere agli allievi le disposizioni che disciplinano questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni Mancuso ha facoltà di replicare.

GIANNI MANCUSO. Signor Presidente, vorrei ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita che mi appare precisa, puntuale ed esauriente. Ho ritenuto, avendo vissuto situazioni analoghe quando frequentavo il liceo, di porre la questione, perché probabilmente non in tutte le scuole italiane viene rispettata la normativa, così come è stata puntualmente richiamata.

Quindi, la mia interrogazione, partendo dall'episodio segnalato da uno studente, sottolinea una situazione di reale disagio che si verifica per il contrasto che vede, da un lato il diritto allo sciopero di chi lavora nel settore della scuola, dall'altro la garanzia dei servizi fondamentali per chi vi è coinvolto passivamente.

Ringrazio nuovamente il sottosegretario per la risposta.

***(Incremento della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nelle scuole - n. 3-01102)***

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, dottor Caldoro, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove il n. 3-01102 (*vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 3*).

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Grazie, Presidente. Il ministero

continua a seguire con particolare attenzione le problematiche relative all'inserimento e all'integrazione degli alunni in situazione di handicap. Ciò trova conferma, tra l'altro, nella circostanza che per soddisfare pienamente le esigenze connesse all'attività di sostegno agli alunni in argomento è stata espressamente prevista, anche per il prossimo anno scolastico, la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, ad integrazione di quelli indicati in organico di diritto. In tal senso, infatti, dispongono sia la circolare ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002, sia lo schema di decreto interministeriale, allegato alla stessa circolare, relativi alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003.

Per quanto riguarda la situazione del sostegno nella regione Piemonte, si fa presente che la competente direzione generale regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità in materia di integrazione scolastica, si è ispirata ad una logica di distribuzione equa delle risorse tra le varie province, tenendo conto delle specificità del territorio regionale e nella consapevolezza che il percorso di integrazione passa non già attraverso la delega al sostegno, bensì nell'assunzione globale del processo di integrazione da parte di tutte le componenti scolastiche. Ciò consente di utilizzare la totalità delle risorse per il conseguimento degli obiettivi. Dall'esame dei dati regionali relativi alla dotazione organica del sostegno per l'anno scolastico 2002-2003, risulta che ai 2986 posti assegnati al ministero come organico consolidato, sono stati aggiunti altri 563 posti come ex organico di fatto, nonché ulteriori 896 posti istituiti sotto la diretta responsabilità della direzione generale regionale, per un totale complessivo di 4.445 posti. A fronte di una richiesta da parte del centro servizi amministrativi di Biella di 231 posti, ne sono stati assegnati 225; la riduzione di 6 posti rispetto alle richieste è dovuta alla necessità di omogeneizzare la situazione al territorio regionale. Dalla comparazione dei dati di quest'ultima provincia con quelli dell'intero territorio regionale risulta che il rapporto tra inse-

gnanti di sostegno ed alunni in situazioni di handicap è più favorevole nella provincia biellese rispetto al territorio regionale; ciò significa che l'ufficio scolastico regionale ha accolto le istanze formulate dalla scuola, in considerazione delle caratteristiche peculiari di quella realtà. La consistenza dei posti in deroga istituiti sotto la diretta responsabilità dell'ufficio scolastico regionale è testimonianza dell'attenzione posta al tema dell'integrazione scolastica; l'attenzione è stata particolarmente forte in relazione alle esigenze delle scuole biellesi, per le quali il rapporto, come ho detto, tra insegnanti di sostegno ed alunni in situazioni di handicap risulta quindi più favorevole del dato del territorio regionale.

È da tener presente, inoltre, che eventuali ulteriori posti di sostegno in deroga, integrativi di quelli già istituiti dall'ufficio scolastico regionale, potranno essere istituiti in organico di fatto dai competenti dirigenti scolastici, per inderogabili esigenze intervenute successivamente al 31 luglio, secondo le disposizioni in materia di organici sopra menzionati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

**SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE.** Onorevole sottosegretario, la ringrazio per la sua risposta sulla quale dovrò riflettere, in ordine ai dati da lei esposti: lei certamente condivide il principio secondo il quale l'insegnante di sostegno, nell'ambito dell'ordinamento scolastico è espressione di civiltà di una comunità, traduzione concreta del principio di solidarietà e manifestazione tangibile di socialità vera.

Aver avviato un percorso di formazione e di istruzione per ragazzi sfortunati implica certamente l'impossibilità di un'interruzione del progetto di recupero e di offerta significativa di pari opportunità. Le famiglie, dunque, sono più che legittimamente angosciate laddove si prospetta l'ipotesi di un vuoto improvviso che rischia di vanificare un'esperienza essenziale per contrastare l'inevitabile tendenza all'emarginazione definitiva in una società che, già

di per sé, esalta modelli contrastanti con la triste condizione di partenza dei giovani meno fortunati.

Sono consapevole — lo sono tutti nel nostro paese — delle difficoltà finanziarie in cui è costretto a muoversi il ministero. Non sarò certo io ad essere così irresponsabile da non rendermi conto che esiste un grande *gap* fra le molte cose, belle ed importanti, che si vorrebbero fare e le poche cose che si ha la possibilità di fare.

Peraltro, onorevole sottosegretario, proprio in questi giorni, la mamma di uno di questi giovani, invitandomi ad intervenire presso il Governo (la sua risposta è, almeno parzialmente, rassicurante), mi ha sollevato un'obiezione tecnicamente discutibile ma moralmente fondata. Pregandomi di intervenire presso l'esecutivo per tentare di trovare una soluzione soddisfacente e completa a questo grave problema, osservava che se il Governo, proprio in queste settimane, ha trovato i soldi per la FIAT — dopo che un *management* meno capace rispetto alle nostre supposizioni ha colmato di debiti l'azienda — può e deve trovarli anche per garantire a questi ragazzi il sostegno indispensabile per ottimizzare la loro formazione e la loro istruzione.

Onorevole sottosegretario, credo, inoltre, che gli sforzi finanziari in questo settore siano da considerare non tanto spese, quanto piuttosto investimenti e, in prospettiva, risparmi. Anche a non voler considerare, infatti, le valutazioni etiche — che restano, comunque, primarie ed assorbenti —, è evidente che più opportunità di inserimento offriamo e garantiamo, meno dovremo spendere dal punto di vista dell'assistenza, al fine di aiutare giovani altrimenti non accolti da una società certamente impietosa.

Onorevole sottosegretario, il Presidente Berlusconi, in molte circostanze, ha manifestato una straordinaria sensibilità su questi temi. Le famiglie biellesi — e più in generale le famiglie italiane — attendono che le petizioni di principio si traducano in atti concreti.

Ho il conforto di una risposta che mi rende decisamente più ottimista e che

soprattutto mi induce a considerare la mia città come una delle più fortunate o, in ogni caso, delle meno sfortunate; ne prendo atto. La ringrazio per la sua risposta dichiarandomi soddisfatto e riservandomi di confrontare in concreto i dati con l'effettiva situazione della provincia di Biella.

Credo che tutti siamo concordi nel ritenere quella degli insegnanti di sostegno una priorità assolutamente indiscutibile, di grande valenza sociale e significativa della politica di un Governo che intende la socialità, non già come mera petizione di principio, ma come provvedimento amministrativo che si attua in concreto e come effettivo aiuto alle famiglie che ne hanno tanto bisogno.

***(Rinnovo delle graduatorie permanenti degli insegnanti — nn. 2-00351 e 3-01259)***

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare allo svolgimento congiunto dell'interpellanza Titti De Simone n. 2-00351 e dell'interrogazione Annunziata n. 3-01259, che vertono sullo stesso argomento, (*vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 4*).

Non essendo presente l'onorevole Titti De Simone, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento della sua interpellanza. Si svolgerà, quindi, soltanto l'interrogazione dell'onorevole Annunziata.

Il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Caldoro, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Annunziata n. 3-01259.

STEFANO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, nella risposta si tiene comunque conto dell'interpellanza presentata dall'onorevole Titti De Simone e dell'interrogazione presentata dall'onorevole Annunziata.

I due atti di sindacato ispettivo hanno in comune il riferimento alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto direttoriale n. 12 del 12 febbraio 2002 approvata con decreto ministeriale n. 11

emanato nella stessa data con particolare riguardo all'ulteriore punteggio di 30 punti, previsto dalla tabella stessa, per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale, sostenuto al termine dei corsi, ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi. Il decreto ministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha inoltre stabilito che l'esame di Stato, che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 ed ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali e il punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del

concorso per esami e titoli, precisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione, già citato, del 24 novembre 1998.

Il regolamento, adottato con decreto interministeriale del 4 giugno 2001, n. 268, ha quindi previsto, in particolare all'articolo 8, che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, al candidato abilitato presso le scuole di specializzazione viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a 30 punti. Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (si fa presente che vi sono due anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio ed esami finali) ed alla preparazione di alto livello, teorico e pratico, che i corsisti acquisiscono.

Quanto, poi, alla decisione di consentire agli abilitati il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbono essere valutabili.

Il TAR del Lazio, sezione III-*bis*, con sentenza del 20 maggio, pubblicata il 28 maggio, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati. Lo stesso TAR ha, invece, ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il suddetto cumulo. Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati SSIS ed ha affermato la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del ministero, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.

Pertanto, l'amministrazione non interporrà appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti. A tal fine, sono state fornite istruzioni agli uffici scolastici periferici con la circolare n. 69, in data 14 giugno 2002.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Annunziata ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01259.

**ANDREA ANNUNZIATA.** Signor Presidente, è proprio questo il punto dolente della nostra interrogazione e, conseguentemente, della nostra assoluta insoddisfazione. L'interrogazione, presentata il 27 febbraio del 2002, poteva evitare quanto è stato fatto dopo, poteva evitare l'approssimazione nelle graduatorie, così come si era pensato di fare, poteva evitare un aggravio di lavoro.

La legge n. 341 del 1990, che ha riformato gli ordinamenti universitari, stabilisce che il diploma di specializzazione abilitante per l'insegnamento si consegue successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione. I diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. Il decreto interministeriale n. 460 del 1998, all'articolo 3, precisa che nei concorsi a cattedra per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo oltre a quello dell'abilitazione. Successivamente la legge n. 306 del 2000, che ha convertito il decreto-legge n. 240 del 2000, ha stabilito che con decreto del Ministero della pubblica istruzione viene determinato il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per titoli ed esami, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 460 del 1998.

Il problema viene fuori quando, con il decreto ministeriale del 4 giugno 2001, all'articolo 8, si quantificava in 30 il punteggio aggiuntivo da attribuire unitamente a quello spettante per l'abilitazione. Lo stesso trattamento — è questo il punto dolente — non è stato previsto per coloro che hanno superato la dura selezione dei concorsi ordinari, ben più impegnativa della semplice frequenza di un corso di specializzazione al costo di circa due milioni l'anno, a cui si accede attraverso un quiz a risposta multipla, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento dopo avere frequentato due anni di corsi scarsamente selettivi, visto che non si boccia mai nessuno. Attribuire 30 punti a tutti i frequentanti le scuole di specializzazione universitarie e negare perlomeno un punteggio simile a chi ha creduto nel merito e si è sacrificato per anni al fine di superare le forche caudine di un concorso ordinario non è cosa giusta né utile alla scuola italiana. A tutti, quindi, era apparso immediatamente evidente l'iniquità con cui erano stati definiti i punteggi per le graduatorie, in particolare l'ipervalutazione — come detto — delle abilitazioni universitarie contestualmente al punteggio dei servizi, a tutti tranne che al ministero, ostinato a portare avanti le sue stesse scelte.

Ed è qui, così come citato dall'onorevole sottosegretario di Stato, che interviene la sentenza del TAR del Lazio, in data 28 maggio 2002. Con tale sentenza sono stati accolti in parte i ricorsi promossi stabilendo che i 30 punti ottenuti da chi ha frequentato le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono legittimi, ma non vanno sommati a quelli attribuiti per il servizio di insegnamento prestato contestualmente. Per effetto di questa sentenza, onorevole sottosegretario di Stato, non è vero che non vanno riviste le graduatorie; è questo il problema. Questa sentenza fa in parte giustizia, ma pone ulteriori gravi problemi in quanto determinerà ritardi e difficoltà soprattutto in quei provveditorati dove già la pubblicazione delle graduatorie è stata un'impresa difficile, portata avanti all'insegna degli

errori e dell'approssimazione, che porrà il Governo nelle condizioni di sanare la questione con decreto-legge.

Se il ministro, allertato dalla nostra interrogazione presentata fin dal febbraio di quest'anno, avesse tempestivamente e serenamente affrontato i termini della questione, avrebbe evitato il putiferio, il caso che ne è derivato e, soprattutto, non ci sarebbe stato bisogno di modificare le graduatorie, con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate: aggravio di lavoro per gli uffici scolastici periferici, già oberati da gravi problemi organizzativi, ritardi nelle operazioni di completamento degli organici per il nuovo anno scolastico.

***(Inquinamento ambientale prodotto dall'attività dell'aeroporto di Malpensa - n. 3-00544)***

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-00544 (*vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 5*).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, per quanto richiesto con l'interrogazione n. 3-00544 presentata dall'onorevole Delmastro Delle Vedove e riguardante l'impatto ambientale prodotto dall'aeroporto di Malpensa, si sottolinea che le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune i piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate, con proprio decreto, dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995. A tal fine le società e gli enti gestori devono indicare i tempi di adeguamento, le modalità ed i costi e sono obbligati, inoltre, ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e

di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, sempre ai sensi della legge n. 447 del 1995. Si rammenta all'uopo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato, per quanto concerne la specifica materia del rumore aeroportuale, le necessarie direttive con l'emissione dei decreti attuativi previsti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge n. 447 del 1995 e, in particolare, il decreto ministeriale 31 ottobre 1997 (metodologia del rumore aeroportuale). Tale decreto stabilisce criteri e modalità di misura del rumore aeroportuale ed introduce l'indicatore del rumore aeroportuale LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale) per la caratterizzazione acustica dell'intorno. In attuazione di tale decreto ed ai fini della predisposizione dei criteri generali per la definizione delle procedure antirumore e delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico sono state istituite due commissioni, come previsto dall'articolo 4. I lavori di tali commissioni si sono conclusi con la pubblicazione dei due seguenti decreti: decreto ministeriale 20 maggio 1999 (criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico) in cui sono stabilite le caratteristiche e la composizione dei sistemi di monitoraggio, le caratteristiche delle stazioni di rilevamento e misura, nonché i criteri per la loro ubicazione sul territorio e la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico. L'altro decreto ministeriale del 3 dicembre 1999 (procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti) fissa i criteri in base ai quali devono essere stabilite le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e la regolamentazione dell'attività urbanistica nelle aree di rispetto.

Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, entro 30 giorni dal termine dei lavori delle commissioni di cui all'articolo 4 del suddetto decreto, l'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) deve istituire per ogni aeroporto aperto al traffico civile una commissione aeroportuale presieduta dai direttori delle rispettive circoscrizioni aeroportuali in cui sono rappresentate le regioni, le province, i comuni, le ARPA, l'ENAV, i vettori aerei, le società di gestione aeroportuale, integrata, successivamente, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come previsto all'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 20 maggio 1999. Entro 90 giorni dal loro insediamento queste commissioni definiscono, tra l'altro, le procedure antirumore da adottare con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale (comma 2). Ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore aeroportuale le predette commissioni hanno il compito di individuare le procedure di riduzione del rumore di origine aeronautica prodotto dall'attività aeroportuale. Sulla base delle procedure antirumore adottate viene operata la zonizzazione del territorio circostante l'aeroporto mediante successiva individuazione delle zone A, B e C all'interno delle quali vengono fissati i limiti dei livelli dei valori del rumore aeroportuale così come previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1997.

Occorre segnalare che l'ente di nazionale per l'aviazione civile, ripetutamente sollecitato da parte di questo ministero, non ha tuttavia ancora ufficialmente istituito, per l'aeroporto di Malpensa, la suddetta commissione. A questo proposito si precisa che finora hanno avuto luogo sette riunioni preliminari finalizzate all'individuazione dei comuni il cui territorio venga ad essere interessato dalle attività aeroportuali e che devono pertanto essere chiamati a sedere al tavolo della commissione aeroportuale. Perché si possa procedere ad una individuazione fondata su criteri oggettivamente inattaccabili, si è determinato di utilizzare il criterio del-

l'isofona a 60 decibel dell'indice LVA, così come previsto dall'articolo 2, comma 7 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997. Nel corso delle suddette riunioni è emersa, tra le realtà locali piemontesi e lombarde, una situazione di estremo conflitto, che finora ha rappresentato un ostacolo non indifferente all'istituzione della commissione stessa, contribuendo a rallentare notevolmente la conclusione dei lavori preliminari.

La SEA, Aeroporti Milano Spa, società di gestione dell'aeroporto di Milano Malpensa, si è impegnata a calcolare l'estensione georeferenziata della curva isofonica a 60 decibel mediante l'impiego del modello previsionale INM (*integrated noise model*) per il calcolo del rumore aeroportuale. L'utilizzo di tale modello, prodotto dalla statunitense *Federal aviation administration*, è stato prescritto in Italia dall'ANPA con una propria circolare. Tale strumento previsionale, la cui validità è internazionalmente riconosciuta, viene impiegato per determinare i valori medi annui dell'inquinamento acustico sulla base di dati statistici medi dell'aeroporto preso in esame. Per poter essere compiutamente efficace, tuttavia, il programma INM richiede di essere personalizzato, introducendo parametri caratteristici del territorio di riferimento, nonché parametri relativi alle modalità di volo delle singole categorie di aeromobili appartenenti alle diverse compagnie operanti sull'aeroporto oggetto di indagine. A tal fine, la società SEA, dietro indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sta provvedendo al reperimento, presso l'Istituto geografico militare di Firenze, di cartografia territoriale riportante il dettaglio altimetrico del territorio su cui insiste l'aeroporto (raggio di circa 15 chilometri dall'aeroporto stesso) nonché di tutti i parametri di decollo imposti dalle singole compagnie ai propri piloti (angolo di flap e così via).

Si rammenta che uno dei principali compiti della commissione aeroportuale, di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, è quello di individuare le cosiddette procedure di volo antirumore attua-

bili al fine di minimizzare l'impatto acustico al suolo degli aeromobili in fase di decollo, nonché di realizzare un'equa ripartizione delle rotte nello spazio aereo, al fine di limitare, per quanto possibile, l'esposizione al rumore delle popolazioni residenti nei territori vicini all'aeroporto. A tale proposito occorre considerare come qualsiasi tipo di limitazione nell'esercizio dell'aeroporto Malpensa derivante dalla sussistenza di piani regolatori o di piani d'area per infrastruttura sia venuta a decadere a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1999, conferma del trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa a norma dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la cui lettera ed i cui effetti hanno avuto portata tale da superare anche la richiesta produzione di uno studio di impatto ambientale.

Al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione delle misure previste allo scopo di ridurre l'impatto acustico sulla popolazione, tutelandone conseguentemente la salute, il ministro dell'ambiente condivide l'urgente necessità di istituire, nel minor tempo possibile, la commissione aeroportuale di Malpensa, dal momento che ritiene di fondamentale importanza il suo operato in quanto propedeutico allo svolgimento dell'attività di risanamento del rumore da parte del gestore aeroportuale, come previsto nell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Si precisa che, al fine di ottenere la massima riduzione dell'impatto aeroportuale sul territorio circostante, dietro indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la commissione opererà secondo anche quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, adottando quelle procedure che, in un'ottica di equa ripartizione del disagio acustico, garantiscano la minore estensione territoriale possibile delle aree ricomprese nella fascia A e garantiscano altresì che la fascia B ricomprenda il minor numero possibile di popolazione residente.

Nel considerare, da ultimo, come il soggetto preposto alla definizione delle rotte aeree ed alla ripartizione dei voli nel loro ambito sia il già citato ENAC (il quale, nella fattispecie, sarà chiamato ad esprimersi in merito alla attuabilità, in termini di sicurezza, delle soluzioni proposte dall'istituenda commissione aeroportuale di Malpensa) e non altri soggetti terzi, si rassicura in merito alla circostanza che, in esito alle risultanze delle modellizzazioni operate mediante l'utilizzo del programma INM, sulle cui modalità di impiego questo ministero opererà una sorveglianza diretta, saranno chiamati a far parte della Commissione aeroportuale di Malpensa i rappresentanti di tutti i comuni, lombardi o piemontesi che siano, il cui territorio venga ad essere ricompreso nell'isofona di 60 decibel.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

**SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE.** Signor Presidente, onorevole sottosegretario, mi consenta, dopo aver dichiarato la mia soddisfazione per la sua analitica risposta, un'obiezione preliminare, che deriva dal fatto che lei, come uomo di Governo, non ha le libertà, per senso di continuità istituzionale, che può avere un semplice parlamentare, ancorché di maggioranza.

Anziché mettere in atto tutte quelle procedure che lei ci ha doviziosamente illustrato, fra persone di buon senso si può immaginare una considerazione di questo tipo: onorevole sottosegretario, sarebbe stato sufficiente non costruire un aeroporto a ridosso di case, di comuni e di centri abitati.

In uno Stato serio, i politici, gli amministratori e i progettisti che hanno pensato di realizzare uno scalo aeroportuale a ridosso di numerosi centri abitati oggi forse, dietro le sbarre, protesterebbero per l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Invece, in uno Stato retto da governi che hanno fatto i gargarismi più volte al giorno con vacui principi di un ambientalismo demagogico e approssima-

tivo, essi sono liberi, probabilmente rispettati e altamente considerati.

Onorevole sottosegretario, nel corso della XIII legislatura l'onorevole deputato Renzo Tosolini di Alleanza nazionale ha condotto una generosa, infaticabile ed ininterrotta battaglia a favore dei comuni e delle popolazioni civili collocate in prossimità dell'aeroporto di Malpensa, ma l'insipienza dei Presidenti del Consiglio e dei ministri dell'ambiente, dei trasporti e della sanità ha prevalso sul sacrosanto diritto dei cittadini alla qualità della vita.

Inquinamento acustico, inquinamento ambientale, addirittura piogge di nafta e tetti scoperchiati e, soprattutto, una gigantesca svalutazione degli immobili collocati a ridosso dell'aeroporto e — è bene sottolinearlo — preesistenti al medesimo sono i regali che i Governi di centrosinistra hanno offerto alle popolazioni.

Il presidente della regione Piemonte, onorevole Ghigo, e il presidente della provincia di Novara hanno ritenuto, giustamente e doverosamente, di cercare di riaprire un dialogo, che tutti sperano costruttivo, con il Governo e con il coinvolgimento, finalmente, degli enti locali.

Onorevole sottosegretario, vi sono migliaia di nuclei familiari che chiedono quanto meno un'equa ripartizione delle rotte, l'attuazione del divieto dei voli notturni e l'inserimento dei comuni interessati nella commissione aeroportuale in condizioni paritetiche.

Onorevole sottosegretario, la salute è un diritto a rilevanza costituzionale, mentre non lo è il trasporto aereo. Non possiamo consentire che una scelta scellerata e demenziale colpisca migliaia e migliaia di cittadini e non possiamo, pur non essendo certamente possibile cancellare l'aeroporto di Malpensa, restare inerti rispetto a problematiche di grande rilevanza.

Nel diritto anglosassone forse i politici, gli amministratori ed i progettisti sarebbero condannati a vivere per tutto il resto della vita negli immobili più vicini alle piste di decollo e di atterraggio.

Nel diritto bizantino che ha governato per troppo tempo l'Italia nulla è accaduto

e nulla, sino a questo momento, sembra che voglia accadere. È importantissimo, dunque, che il Governo faccia sentire la sua voce in sinergia con il presidente della regione Piemonte e con il presidente della provincia di Novara. Poco rileva, se non sotto il profilo delle doverose iniziative che deve assumere il Ministero dell'ambiente, che l'ente nazionale per l'aviazione civile ancora non abbia provveduto, essendo una volta di più inadempiente, all'istituzione di quella commissione aeroportuale fondamentale per tentare di porre riparo ad uno scempio compiuto negli anni precedenti.

Onorevole sottosegretario, dobbiamo muoverci in questa direzione con urgenza e con efficacia. Lo dobbiamo alle migliaia di famiglie che, vittime dell'attività demenziale di chi ha pensato di realizzare un aeroporto a ridosso dei centri abitati, guardano al Governo di centrodestra, al Ministero dell'ambiente ed al ministro dell'ambiente con la fondata speranza di ottenere quanto meno, per usare un'espressione tipica del settore delle tossicodipendenze, una riduzione del danno.

Onorevole sottosegretario, ribadisco la mia soddisfazione ma chiedo formalmente che il ministero metta in mora e proceda anche alla notifica di un atto di diffida nei confronti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile che non può permettersi il lusso di gestire con i tempi che ritiene opportuni una situazione nel cui ambito il danno alle popolazioni civili è quotidiano, grave, rilevante, di natura biologica e patrimoniale ed attiene alla qualità della vita.

***(Iniziative volte a promuovere le fonti rinnovabili di energia — n. 3-00549)***

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Gianni Mancuso n. 3-00549 (*vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 6*).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del terri-*

torio. Signor Presidente, per quanto richiesto con questo atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che le iniziative avviate per promuovere le fonti energetiche rinnovabili sono molteplici e riguardano praticamente tutte le maggiori tecnologie basate su fonti rinnovabili. In particolare, sono stati incentivati il solare termico, il solare fotovoltaico, l'eolico, le biomasse, il mini idroelettrico.

Il Governo, con il decreto dell'11 novembre 1999, il cosiddetto decreto Bersani, ha avviato un ambizioso programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, prevede la promozione di impianti da fonte rinnovabile attraverso un meccanismo di obbligo per i produttori di energia elettrica che, a partire dal 2002, dovranno realizzare il 2 per cento della loro produzione complessiva da tale fonte. Il decreto prevede un incentivo fisso sul prodotto che promuove le tecnologie più prossime alla competitività economica come l'eolico, il mini idroelettrico e le biomasse.

A seguito della pubblicazione del decreto si è registrato per l'eolico un *boom* di richieste di connessione al gestore della rete nazionale, il GRTN. Al 31 maggio 2002 il GRTN ha qualificato impianti per una potenza complessiva pari a 1.085 megawatt, di cui 137 megawatt in esercizio e 948 megawatt in progetto. Tale crescita ha sollevato un dibattito legato all'inserimento degli aerogeneratori nel paesaggio soprattutto delle sovrintendenze e degli organi di tutela regionali facendo emergere da un lato la necessità di definire alcune linee guida all'inserimento della tecnologia nell'ambiente, e dall'altro di determinare una procedura autorizzativa che garantisca l'approvazione o la bocciatura di un progetto in tempi certi attraverso un percorso veloce e trasparente.

La direzione IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha coordinato un tavolo di lavoro con il Ministero delle attività produttive, il Ministero dei beni e delle attività culturali e con le regioni per definire un accordo di programma che stabilisca le modalità di inserimento dell'eolico nel paesaggio.

Come per la tecnologia eolica anche l'idroelettrico è incentivato dal decreto 11 novembre 1999 e non ha, quindi, bisogno di meccanismi di incentivazione dedicati. Viceversa, il Ministero dell'ambiente negli ultimi mesi è stato impegnato nel definire una procedura di qualificazione degli impianti idroelettrici per i quali viene chiesto al GRTN il rifacimento totale. Il decreto 11 novembre 1999 prevede, infatti, che qualora il rifacimento non possa essere definito «totale» ricadrà nella categoria dei rifacimenti parziali per i quali il GRTN, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, dovrà richiedere il parere congiunto al Ministero dell'ambiente e all'autorità per l'energia elettrica e il gas.

Tale parere tuttavia non può essere ridotto a un «sì» o a un «no», perché la materia dei rifacimenti è complessa ed estremamente eterogenea e non si presta quindi ad una decisione del tipo *on/off*. Il ministro dell'ambiente ha definito con l'Autorità, il GRTN e il Ministero delle attività produttive una procedura di qualificazione graduale degli interventi, che ha modificato il decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Alcune tecnologie, fra cui il fotovoltaico, essendo più lontane dalla competitività economica non sono direttamente incentivate dal meccanismo avviato con il suddetto decreto. Per questa ragione il Ministero dell'ambiente ha avviato una campagna di diffusione della tecnologia fotovoltaica con il programma «tetti fotovoltaici», che sta riscuotendo un successo fuori da ogni previsione ma che, per poter determinare livelli di penetrazione sul mercato pari a quelli di altri paesi europei, come la Germania e la Svizzera, dovrà essere sostenuto e promosso anche nei prossimi anni con campagne di comunicazione specifica.

In Europa i programmi di incentivazione nazionale nati negli ultimi dieci anni promuovono l'applicazione di questa tecnologia negli involucri esterni degli edifici, attraverso meccanismi di incentivazione in conto capitale o in conto energia, con livelli di contribuzione pubblica che arrivano fino all'80 per cento del valore degli

investimenti. Il motivo di tale attenzione risiede nel fatto che, al contrario di altre tecnologie da fonti rinnovabili (come l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse), il fotovoltaico ha un potenziale tecnico di diffusione pressoché illimitato e potrebbe rappresentare, se sufficientemente incentivato nei prossimi decenni, una valida opzione energetica. Ancora più del fotovoltaico, il solare termico necessita di una campagna di comunicazione *ad hoc*; il parco nazionale di collettori solari, pari a 300 mila metri quadrati, con vendite annue di 40 mila metri quadrati, è molto lontano dagli obiettivi fissati dal libro bianco italiano delle fonti rinnovabili, che prevede 3 milioni di metri quadrati entro il 2010.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha investito cospicue risorse in programmi di diffusione della tecnologia, nel corso del 2001, che non hanno ancora prodotto i risultati sperati; è auspicabile che si possa predisporre una campagna di comunicazione efficace per promuovere le iniziative avviate e le nuove in corso di definizione.

La direzione IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avviato diverse attività e programmi, destinati alla diffusione delle tecnologie solari, in particolare il programma «tetti fotovoltaici». Esso è finalizzato alla realizzazione, nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kilowatt, collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati, o installati, nelle strutture edilizie poste sul territorio italiano. Tale programma è organizzato in due sottoprogrammi: uno è rivolto a soggetti pubblici, l'altro è indirizzato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a soggetti pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti titolari di utenza elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici su strutture edilizie, sulle quali esercitano un diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale pari al 75 per cento del valore degli investimenti.

Il programma prevede un costo massimo ammissibile dell'unità di potenza nominale installata pari a 15,5 milioni di lire al kilowatt. Oltre il 60 per cento delle richieste di finanziamento riguardano le scuole; il 18 per cento riguardano i comuni che insistono in aree naturali protette. Una così alta partecipazione delle scuole ha spinto il servizio ad avviare, nelle scuole, un programma di divulgazione sulle fonti rinnovabili, a partire dalle amministrazioni locali partecipanti al programma.

La risposta da parte degli enti locali è stata largamente superiore alla disponibilità di risorse. I 20 miliardi hanno consentito soltanto il finanziamento dei primi 216 progetti, di cui 160 ammessi al finanziamento e 56 non ammessi. Per gli oltre 360 progetti non finanziabili, per esaurimento delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni hanno allocato nuove risorse, cofinanziando i progetti al 50 per cento; la realizzazione di questi impianti avverrà nella prima metà del 2003. I privati cittadini, le imprese e gli altri soggetti pubblici potevano presentare domanda di contributo alle regioni che finanziano l'iniziativa con risorse proprie.

Le risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pari a 40 miliardi, sono state ripartite tra le regioni con un criterio basato sulla popolazione. Tutte le regioni, eccetto la Sicilia, hanno presentato un bando per la selezione dei finanziamenti, molti dei quali sono già conclusi. Anche in questo caso, le risposte sono state decisamente superiori alle aspettative: le regioni hanno mediamente ricevuto domande cinque volte superiori alla disponibilità economica.

Infine, per stimolare la realizzazione, anche in Italia, di impianti fotovoltaici realmente integrati negli edifici, è stato avviato il programma fotovoltaico ad alta valenza architettonica. Il programma prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati negli edifici ad alta valenza architettonica da realizzarsi presso le amministrazioni pubbliche. Sono stati impegnati, con il decreto direttoriale n. 1117/

SIAR/2000, 3.110 milioni di lire. Sono stati presentati 59 progetti, valutati da una commissione tecnica formata da esponenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero dei beni e delle attività culturali e dell'ENEA, che ha selezionato i quattro progetti finanziabili.

In conclusione, le risorse impegnate dal programma fotovoltaico nel 2000-2001 dovrebbero essere in grado di portare alla realizzazione di quasi 12 megawatt nel corso del biennio 2002-2003. Nel corso del 2000 si è installato poco più di un megawatt. Le risorse impegnate nel 2001 — 13,9 milioni di euro — e le risorse già programmate nel 2002 dovrebbero garantire continuità al programma, attraverso nuovi bandi regionali cofinanziati al 50 per cento dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Anche per il solare termico è stato avviato un programma destinato a soggetti pubblici, che incentiva la diffusione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura (in particolare, produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e rinfrescamento ambienti, riscaldamento dell'acqua delle piscine). I destinatari dei finanziamenti sono i comuni con più di cinquantamila abitanti e le aziende municipalizzate del gas. Per lo svolgimento del programma sono stati impegnati 14,5 miliardi, di cui 8 miliardi per i comuni con più di cinquantamila abitanti, 4 miliardi per le aziende distributrici del gas e 2,5 miliardi per l'ENEA, per attività di assistenza tecnica, informazione, formazione e monitoraggio. Sono pervenute oltre 40 domande che coprono circa un quinto delle risorse disponibili.

Infine, nel corso del 2001 è stato avviato, nell'ambito di un accordo di programma con il Ministero della giustizia, un programma pilota di diffusione del solare termico su alcune strutture del carcere di Rebibbia di Roma. Il programma prevede, entro il 2002, la realizzazione di 600 metri quadrati di collettori solari termici su due stellari dell'istituto penitenziario. Gli impianti alimentano il circuito dell'acqua calda sanitaria del carcere. Questa prima fase è da considerarsi come esperienza

pilota per un ben più vasto programma di solarizzazione dei penitenziari italiani, finanziato con la *carbon tax* del 1999, nell'ambito di un protocollo di intesa tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Ministero della giustizia, volto alla solarizzazione degli istituti penitenziari italiani.

Le isole minori italiane rappresentano un patrimonio nazionale che va preservato e difeso. Purtroppo, lo sviluppo delle isole, il loro sistema energetico ed i sistemi di mobilità isolana sono nati e si sono sviluppati seguendo una strada di insostenibilità ambientale, sulla spinta del turismo e della stagionalità delle visite. Oggi, la stragrande maggioranza delle isole minori producono energia elettrica con gruppi di generazione diesel vecchi e fortemente inquinanti. La mobilità d'estate non è controllata in alcun modo, se non in qualche caso isolato.

La direzione IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avviato un programma volto alla diffusione degli interventi di risparmio energetico, introduzione di fonti energetiche rinnovabili e programmi di mobilità sostenibile per le isole minori. Per il miglior svolgimento del programma è stato avviato un accordo tra ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'ENEA vi partecipa attraverso l'accordo con il ministero. Per la sua realizzazione sono stati impegnati 12 miliardi, di cui 7 miliardi per efficienza energetica e fonti rinnovabili e 5 per interventi di mobilità sostenibile.

Nel corso del 2002 sono stati presentati gli studi di fattibilità degli interventi da parte dei comuni delle isole minori; una commissione tecnica, composta da esponenti del Ministero dell'ambiente e dall'ENEA, ha valutato i progetti e selezionato le cinque isole vincitrici: Pantelleria, Ventotene, Gorgonia, Giglio e Panarea.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Mastro Delle Vedove, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Signor Presidente, signor sottosegretario, sono particolarmente soddisfatto ed anche personalmente lieto della sua risposta impegnativa, articolata e certamente esaustiva. Nel definire la mia soddisfazione vorrei, peraltro, sottolineare come, in parecchi passaggi della sua risposta, vi sia stato una sorta di riconoscimento di un difetto di comunicazione da parte del ministero rispetto a queste prospettive. Se dovessimo ragionare in famiglia, atteso che, come deputato di Alleanza nazionale, partecipo alle vicende ed al sostegno di questo Governo, direi che forse una tiratina d'orecchi dovrebbe venire non tanto dai deputati che presentano le interrogazioni quanto dal Presidente del Consiglio. Voi avete la fortuna di avere un *primus inter pares* che viene definito il grande comunicatore; quindi, proprio volendo andare a cercare il pelo nell'uovo, è giusto che anche voi vi adeguiate, ritenendo assolutamente importante la proposizione di un progetto di informazione completo che costituirebbe anche ad un ottimo biglietto da visita sul piano culturale per l'attività del Governo.

A destra — e non soltanto a sinistra —, anzi io dico soltanto a destra, vi è una sensibilità ambientale che non sia d'accatto, che non sia demagogica, che non sia una mera petizione di principio. La valutazione delle fonti rinnovabili di energia è un argomento troppo serio per lasciarlo alla sinistra che, in tutti questi anni, ha dimostrato di saper soltanto parlare. Il Governo di centrodestra deve dimostrare di saper realizzare. Ma, più della metà delle iniziative che lei ci ha annunciato e doviziosamente prospettato, anche nei loro aspetti procedurali, sono pressoché sconosciute al grande pubblico, alla grande massa dei cittadini, agli enti e alle istituzioni; pertanto, — lo ripeto — nel dichiararmi particolarmente soddisfatto della sua risposta e nel ringraziare il ministro dell'ambiente, tutti i sottosegretari e i funzionari del ministero per l'ottima opera che stanno compiendo, signor sottosegretario, mi permetto di sollecitare, anche con una punta di critica, questo

deficit di comunicazione che non rende giustizia del brillante lavoro che state svolgendo.

**(Stanziamiento di fondi per la riserva marina di Tor Paterno — n. 3-00914)**

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Buontempo n. 3-00914 (vedi l'allegato A — Interpellanza e interrogazioni sezione 7).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante circa l'erogazione dei fondi per la realizzazione di un centro turistico nella riserva marina protetta delle secche di Tor Paterno, si riferisce che, con decreto direttoriale del 7 marzo 2002, è stata effettuata a favore dell'ente regionale Roma natura, ente gestore della predetta riserva marina dal febbraio 2001, l'erogazione delle risorse per un importo di 131.181 euro, destinati sia al funzionamento ordinario dell'area marina sia al finanziamento degli studi preliminari alla scelta della sede per il centro visite.

PRESIDENTE. L'onorevole Buontempo ha facoltà di replicare.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario. Che dal 2000 un decreto avesse istituito l'area marina protetta delle secche di Tor Paterno era a me noto. La mia interrogazione chiede quando verranno erogati i fondi.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. L'erogazione è stata effettuata!

TEODORO BUONTEMPO. Signor sottosegretario, la prego, mi dia una risposta. Ho presentato un'interrogazione in cui si dice che il decreto ministeriale 29 novem-